

REGOLAMENTO recante
CRITERI COMUNALI RELATIVI AL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 27.4.2010

r:\ufficiotecnico\commercio\rgt. criteri rilascio autorizza.sommin. alim. e bev. aprile 2010.doc

INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

1. Disposizioni generali	pag. 4
2. Indirizzi regionali per il rilascio delle autorizzazioni	“ 5
3. Finalità	“ 5
4. Ambito di applicazione della l.r. 24 dicembre 2003, n.30	“ 6
5. Definizioni	“ 6
6. Tipologia delle attività di somministrazione	“ 7
7. Denominazione delle attività di somministrazione	“ 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'UBICAZIONE

DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Distanze tra esercizi	“ 8
2. Limiti di superficie di somministrazione	“ 8
3. Idoneità dei locali e dotazione di parcheggi	“ 8
4. Impatto acustico ed ambientale	“ 9

PARTE TERZA

CONSISTENZA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI

DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Suddivisione del territorio comunale	“ 9
2. Consistenza degli esercizi esistenti sul territorio comunale soggetti a programmazione	“ 10
3. Analisi degli aspetti demografici	“ 10
4. Flussi turistici	“ 10
5. Indicazioni di carattere numerico	“ 10

PARTE QUARTA

NORMATIVA E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	“ 11
2. Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione	“ 12
3. Comunicazione di inizio del procedimento e modalità per il rilascio dell'autorizzazione	“ 13
4. Autorizzazioni stagionali	“ 14
5. Trasferimento di sede	“ 15
6. Subingresso	“ 16
7. Ampliamento degli esercizi	“ 16
8. Cessazione dell'attività	“ 17
9. Revoca delle autorizzazioni	“ 17
10. Fallimento dell'attività	“ 18

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. Chiusura temporanea degli esercizi	pag. 18
2. Pubblicità dei prezzi	" 18
3. Disposizioni per i distributori automatici	" 19
4. Limitazioni all'esercizio dell'attività: somministrazione di superalcolici	" 19
5. Validità dell'autorizzazione permanente ed l'esercizio di attività accessorie	" 19
6. Orari degli esercizi di somministrazione	" 19
7. Installazione di videogiochi	" 20

PARTE SESTA

ATTIVITÀ PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Attività di somministrazione escluse dalla programmazione	" 21
2. In locali di intrattenimento	" 21
3. Nelle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane, nelle stazioni e nei mezzi di trasporto pubblico	" 21
4. Nelle mense e negli spacci di aziende e enti	" 22
5. A domicilio del consumatore	" 22
6. In forma temporanea	" 22
7. Da ospedali, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili, case di riposo caserme	" 23
8. All'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili	" 23

PARTE SETTIMA

SANZIONI

- | | |
|---|------|
| 1. Disposizioni previste dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 | “ 23 |
| 2. Disposizioni previste dal T.U.L.P.S. | “ 24 |
| 3. Competenza per la determinazione dei provvedimenti | “ 24 |

PARTE OTTAVA

VALIDITÀ E DURATA

- | | |
|----------------------|------|
| 1. Validità e durata | “ 25 |
|----------------------|------|

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI E CRITERI GENERALI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha attribuito alle Regioni la **competenza esclusiva in materia di polizia amministrativa e, quindi, anche dei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande.**

2. Il Consiglio Regionale in attuazione di tale principio costituzionale ha approvato la legge 24 dicembre 2003, n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

3. I tre fatti più rilevanti che costituiscono la cornice al cui interno la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 si colloca, possono così sintetizzarsi:

- attuazione del Titolo V della Costituzione con conseguente passaggio della potestà esclusiva alle Regioni in fatto di normativa di molte attività economiche;

- generale tendenza alla semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e contestuale certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti;

- evoluzione ed espansione dei consumi alimentari fuori casa con conseguente progressivo superamento nei fatti delle quattro tipologie di vendita dei pubblici esercizi delineate nell'art. 5, comma 1 della Legge 287 del 1991 (ristoranti, bar, ristoranti e bar con attività di intrattenimento e bar analcolici).

4. Partendo da tali presupposti la nuova normativa regionale riconosce nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande un'attività imprenditoriale molto importante per l'economia della Regione che tuttavia non può essere liberalizzata tout court, come ad esempio è avvenuto per l'esercizio del commercio di vicinato, in considerazione dei profili di sicurezza e ordine pubblico e della tutela della salute dei consumatori che caratterizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. I principali punti d'intervento della legge regionale 30/2003 in esame sono i seguenti:

a) tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al posto delle quattro tipologie previste dalla Legge 287 del 1991 non più corrispondenti all'evoluzione delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa. Sarà il possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere;

b) semplificazione del procedimento autorizzatorio attraverso l'abolizione dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, prevista dall'articolo 2 della Legge 287 del 1991, quale condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c) la certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio comunale nella considerazione che tale elemento costituisca un fattore determinante dello sviluppo economico;

d) il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni non attribuibili al livello di governo locale;

e) la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori del settore attraverso l'obbligo di frequenza del soggetto che vuole intraprendere l'attività di un corso professionale che assicuri anche la preparazione igienico-sanitaria, e la previsione dei corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività;

f) la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei Comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i Comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della L.R. n. 13/2000;

g) nuovo ruolo delle Commissioni Consultive per i pubblici esercizi chiamate ad esprimersi sulla programmazione comunale in materia di pubblici esercizi a monte e non più sulla singola richiesta di autorizzazione presentata dal cittadino.

2. INDIRIZZI REGIONALI GENERALI PER IL RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI COMUNI

1. La Giunta Regionale, con Deliberazione in data 17 maggio 2004 n. VII/17516, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 23 del 31 maggio 2004, ha approvato gli Indirizzi generali concernenti il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dando, in tal modo, piena attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 30 del 24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

2. Successivamente la Giunta Regionale con Deliberazione in data 23 gennaio 2008 n.VIII/6495, pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n.6 del 04 febbraio 2008, ha approvato dei nuovi indirizzi generali concernenti il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande-

3. I Comuni, nel rispetto delle indicazioni regionali, predispongono i criteri, di valenza quadriennale, relativi al rilascio di nuove autorizzazioni per il settore dei pubblici esercizi, tenendo conto, in particolare degli indirizzi generali regionali riguardanti:

- gli elementi della richiesta dell'autorizzazione e i documenti da allegare alla stessa, al fine di uniformare le procedure autorizzatorie su tutto il territorio regionale;
- le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento autorizzatorio;
- la specificazione dei casi di comprovata necessità per la richiesta di proroga dell'attività;
- la denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 30 del 2003;
- l'ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- i criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede;
- orario giornaliero e relativi obblighi degli esercenti;
- prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani;
- raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30/2003 e la L.R. 8/2007.

4. In particolare, ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione, i Comuni devono tener conto dei seguenti elementi:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

5. I Comuni devono altresì favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo anche conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi.

3. FINALITA'

1. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, “ Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande”, in attuazione degli articoli 117 e 118 della [Costituzione](#), disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;

b) la trasparenza e la qualità del mercato;

c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della [L.R. 21 marzo 2000, n. 13](#) (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla [L.R. 13/2000](#).

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L. R. 24 DICEMBRE 2003, N. 30

1. La legge regionale 30/2003, si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata:

a) al pubblico per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

c) presso il domicilio del consumatore;

d) in locali non aperti al pubblico;

e) su aree pubbliche, ai sensi della [L.R. 21 marzo 2000, n. 15](#) (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 30/2003).

5. DEFINIZIONI

1. Ai fini della legge regionale 30/2003, si intende:

- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

- per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

- per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti.

6. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita:

“ esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione “.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

7. DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2. Le denominazioni di cui al precedente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. n. 30 del 24.12.2003.

3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al comma 1. Uno stesso esercizio qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. DISTANZE TRA ESERCIZI

1. In riferimento alle caratteristiche del territorio comunale non si ritiene di prevedere limiti di distanza tra esercizi di somministrazione e i luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto o ad altre strutture pubbliche.

2. LIMITI DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Ai sensi del punto 8 della D.G.R. 17 maggio 2004, n. VII/17516, non è consentito determinare superfici minime o massime per gli esercizi della somministrazione.

2. I locali, destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno comunque avere superfici adeguate e idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

3. In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 24/12/2003 n.30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni a la zona casse;
- i) locali filtranti e separati in genere.

Non fanno comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

3. IDONEITÀ DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle normative edilizio – urbanistiche, igienico – sanitarie, alle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quanto di seguito stabilito per la dotazione di spazi a parcheggio:

Le nuove autorizzazioni e/o ampliamenti per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi da destinarsi a parcheggio per la clientela; tali spazi potranno essere di proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al coperto o all'aperto.

I parametri di riferimento per le superficie destinate a parcheggio dovranno rispettare quanto indicato nello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

Detti spazi non potranno essere monetizzati.

Potranno essere derogate le prescrizioni relative alle zone di parcheggio qualora le aree fossero inserite in zona "A" (centri storici), o qualora venissero rilevate attività similari insediate in locali precedentemente già adibiti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (Circoli Privati...).

4. IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE

1. Per i locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande che sono inseriti o strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle condizioni stabilite dall'art.5, comma 4 della D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313, deve essere predisposta adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/1995, art. 8, comma 2, lettera d) e dall'art. 5 della legge regionale 13 /2001.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

3. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

4. Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza Sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

PARTE TERZA

CONSISTENZA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine della determinazione del presente provvedimento si ritiene di **non suddividere il territorio comunale in zone** e quindi di considerare il territorio stesso quale **unica zona**.

2. CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Attualmente sono insediati sul territorio comunale N. 13 esercizi con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così distinti per attività secondo le denominazioni ai sensi del punto 6, dell'allegato "A" alla D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004:

- N. 6 esercizi con attività di cui alla lettera a);
- N. 1 esercizi con attività di cui alle lettere a) e d);
- N. 1 esercizi con attività di cui alle lettere b);
- N. 5 esercizi con attività di cui alla lettera f);

3. ANALISI DEGLI ASPETTI DEMOGRAFICI

1. L'indagine anagrafica pone in evidenza una stazionarietà della popolazione residente nel triennio precedente:

ANNO	ABITANTI
2006	5932
2007	6056
2008	6190

4. FLUSSI TURISTICI

1. Il Comune non presenta indici d'interesse in quest'ottica.

PARTE QUARTA

NORMATIVA E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, COMUNICAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata direttamente, ovvero spedita mediante lettera raccomandata, al protocollo generale del Comune e devono essere indicati i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui al successivo **punto 2. lett. A) e B)**;

c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio, qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

e) denominazione dell'attività in riferimento al punto 7 della parte prima.

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di un esercizio per l'attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;

d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, in relazione a quanto disposto dal **Punto 3** della **parte seconda**;

e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al **Punto 4** della **parte seconda**;

f) D.I.A.P. e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n.8, per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che lo Sportello Unico o Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo l'accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività, e/o comunque entro 365 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione di somministrazione, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9, comma 8 della l.r. n. 30 del 2003.

5. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata.

A) Requisiti morali.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati falliti;

b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del [D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252](#) (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), e precisamente:

- per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari;

- per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;

- per le società a responsabilità limitata, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;

- per le società di capitali, anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché nei confronti di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento;

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, sia nei confronti di chi ne ha la rappresentanza che degli imprenditori o società consorziate;

- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4. L'ufficio comunale Competente al rilascio dell'autorizzazione accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche avvalendosi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

B) Requisiti professionali.

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 5, nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi del precedente **Punto A)**, comma 4.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

4. La delega dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività medesima deve essere comunicata al Comune competente entro trenta giorni dell'avvenuto conferimento.

3. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile dell'ufficio o del settore competente, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- l'ufficio comunale competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

2. Copia dell'avvio del procedimento deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.

4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9, comma 7 della l.r. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

5. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

6. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune o dalla data di spedizione della raccomandata.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio provvede per l'accertamento della conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dall'accoglimento del rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

9. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico - sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

10. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile del settore ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e alla CCIAA.

4. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, la richiesta di autorizzazione per autorizzazione stagionale dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, deve essere presentata o spedita con raccomandata al Comune e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui al successivo **punto 2. lett. A) e B)**;

c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio, qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

e) denominazione dell'attività in riferimento al punto 7 della parte prima.

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità

3. Alla richiesta di autorizzazione dell'esercizio stagionale per l'attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;

d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, in relazione a quanto disposto dal **Punto 3** della **PARTE SECONDA**;

e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al **Punto 4** della **PARTE SECONDA**;

f) D.I.A.P. e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n.8, per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che lo Sportello Unico o Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le attività stagionali è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

5. TRASFERIMENTO DI SEDE

1. La richiesta di autorizzazione per il trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, deve essere presentata o spedita con raccomandata al Comune e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) ubicazione dell'attuale esercizio;

c) numero e data dell'autorizzazione;

- d) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente l'esercizio;
- e) superficie indicativa di somministrazione e di servizio, qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
- f) denominazione dell'attività in riferimento al **Punto 7** della **PARTE PRIMA**.

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Alla richiesta di autorizzazione per il trasferimento dell'esercizio per l'attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, in relazione a quanto disposto dal **Punto 3** della **PARTE SECONDA**;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al **Punto 4** della **PARTE SECONDA**;
- f) D.I.A.P. e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 02/04/2007 n.8, per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che lo Sportello Unico o Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. SUBINGRESSO

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, per atto tra vivi, è soggetto a comunicazione al comune e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente **Punto 2. lett. A) e B)**;

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui al comma precedente può iniziare l'attività non appena ne dà comunicazione al Comune.

3. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.

4. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui al precedente **Punto 2. lett. B)**, comma 1.

5. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui al precedente **Punto 2. lett. A)**.

7. AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte del comune della comunicazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, della disponibilità di parcheggi, in relazione a quanto disposto dal **Punto 3** della **parte seconda**.

8. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

9. REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente **Punto 2. lett. A)**;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 15 della l. r. 30/2003.

2. Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi del comma 1, lettere a), i seguenti casi:

a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;

b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

3. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

10. FALLIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso di fallimento di un esercizio pubblico autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica quanto disposto dal precedente **PUNTO 9, 1 comma, lettera b)**. Mentre il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

L'Ufficio competente rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica quanto disposto dal precedente **PUNTO 9, 1 comma, lettera a)** fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

2. PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

3. DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 9, della l. r. 30/2003.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

4. LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di:

- impianti sportivi;
- fiere;
- complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno;
- manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 della l. r. 30/2003, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ED L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. L'autorizzazione permanente è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati e consente di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

2. L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

6. ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, ed attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, sentita da Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 3/2003 e in conformità con gli indirizzi generali Regionali.

7. INSTALLAZIONE DI GIOCHI NEI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. È vietata l'installazione di giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS R.D. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 (escluso le sale bingo);
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

2. È possibile l'installazione di giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS R.D. 773/1931 negli esercizi di somministrazione con i limiti del numero massimo di apparecchi installabili condizionato alla tipologia PREVALENTE dell'esercizio ed alla superficie adibita alla somministrazione ai sensi del D.M. 27/10/2003, come di seguito riportato:

BAR	RISTORANTE	ALBERGO	CIRCOLO PRIVATO
N°1 app. ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un max di 4)	N°1 app. ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq fino ad un max di 4)	N°1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un max di 6)	Identico a Bar o Ristorante
DEVE ESSERE INSTALLATO ALMENO 1 GIOCO DELLE ALTRE TIPOLOGIE			
N° 1 app. da 15 a 29 mq. di somministratz.	N° 1 app. da 30 a 59 mq. di somministratz..	N° 1 app. da 20 a 39 camere; _____	
N° 2 app. da 30 a 99 mq. di somministratz.	N° 2 app. da 60 a 199 mq. di somministratz..	N°2 app. da 40 a 59 camere; _____	
N° 3 app. da 100 a 150 mq. di somminis..	N° 3 app. da 200 a 299 mq. di somministratz..	N°3 app. da 60 - 79 camere; _____	
N° 4 app. oltre i 150 mq. di somministratz. (MAX)	N° 4 app. oltre i 300 mq. di somministratz. (MAX)	N°4 app. da 80 a 199 camere; _____	
		N°5 app. da 200 a 299 camere; _____	
		N°6 app. oltre le 300 camere;	

PARTE SESTA

ATTIVITÀ PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE

1. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

1.L'art. 8, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, stabilisce che la programmazione regionale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di

somministrazione di alimenti e bevande da effettuare in determinati locali o in particolari circostanze, come di seguito specificato.

2. Le condizioni per la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione sono il possesso dei requisiti morali e professionali previsti nella **PARTE QUARTA, PUNTO 2, lett. A) e B)**, nonché le specifiche disposizioni relative alle diverse attività.

**2. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O BEVANDE VIENE SVOLTA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITÀ DI:
INTRATTENIMENTO; IN SALE DA BALLO; LOCALI NOTTURNI; STABILIMENTI BALNEARI; IMPIANTI SPORTIVI E ALTRI ESERCIZI SIMILARI.**

1. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

2. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

3. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative d'attuazione della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997. La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

3. attività DI SOMMINISTRAZIONE effettuata Negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e autostrade;nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici

1. L'art.2 comma 3, lettere a)-b) del D. Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) prevede la definizione di "Autostrada" e di "strade extraurbane principali", come di seguito riportate:

AUTOSTRADA

strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

4. ATTIVITÀ SVOLTE IN ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO QUALI MENSE AZIENDALI E NEGLI SPACCI ANNESSI AD AZIENDE, AMMINISTRAZIONI, ENTI E SCUOLE.

1. L'attività di somministrazione è consentita esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.

5. ATTIVITÀ EFFETTUATE NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

1. Per somministrazione nel domicilio del consumatore s'intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate.

2. Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

6. attività svolte in forma temporanea di cui
all'articolo 12 della l. r. 30/2003

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone può essere rilasciata l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Le richieste di autorizzazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea devono prevenire all'Ufficio Protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio di tali attività, e dovranno essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al **punto 2. lett.A) e B) della PARTE QUARTA.**

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui al precedente comma, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione che comunque non possono avere una durata complessiva superiore ai 59 giorni, e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni l'ufficio competente dovrà considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

6. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) i valori limite da rispettare;
- b) le limitazioni di orario e dei giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) Le prescrizioni di cui al **PUNTO 4 PARTE QUINTA;**

e) prescrizioni indicate dalla Competente Commissione Comunale e/o Sovracomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee.

7. ATTIVITÀ SVOLTE DIRETTAMENTE DA:

OSPEDALI; CASE DI CURA; PARROCCHIE; ORATORI; COMUNITÀ RELIGIOSE; ASILI INFANTILI; CASE DI RIPOSO; CASERME; STABILIMENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE;

1. L'attività di somministrazione è consentita nei limiti dei loro compiti istituzionali.

8. attività da effettuarsi all'interno di:

musei; teatri; sale da concerto e simili.

1. L'attività di somministrazione è consentita esclusivamente agli utenti di tali strutture.

PARTE SETTIMA

SANZIONI

1. Disposizioni previste dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30.

ART. 23

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del [r.d. 773/1931](#).

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del [r.d. 773/1931](#).
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del [r.d. 773/1931](#).
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla [L.R. 5 dicembre 1983, n. 90](#) (Norme di attuazione della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#) concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi

2. DISPOSIZIONI PREVISTE DAL T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931 N. 773.

ART. 17-BIS.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. (omissis)
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00.

Art.17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un

periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

ART. 17-QUATER.

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-*bis* e dall'art. 221-*bis* consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-*ter*.

3. COMPETENZE PER L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Al responsabile del settore o dell'ufficio spetta il rilascio dei provvedimenti di diffida, decadenza, determinazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

PARTE OTTAVA

VALIDITÀ E DURATA

1. VALIDITÀ E DURATA

1. Il presente provvedimento, ai sensi del punto 11 della D.G.R.17 maggio 2004, n. 7/17516, ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua approvazione.
2. In relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, il presente provvedimento può essere modificato prima della scadenza del triennio di vigenza.
3. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. R. n° 30/2003.
4. Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altro precedente provvedimento comunale in materia.